

---

Legge regionale 03 maggio 2011, n. 16

**Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).**

(Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, , del 04.05.2011 )

INDICE

**PREAMBOLO**

Art. 1 - Modifiche all' articolo 40 della l.r. 40/2005

Art. 2 - Modifiche all' articolo 88 della l.r. 40/2005

Art. 3 - Modifiche all' articolo 89 della l.r. 40/2005

Art. 4 - Modifiche all' articolo 90 della l.r. 40/2005

Art. 5 - Sostituzione dell' articolo 92 della l.r. 40/2005

Art. 6 - Modifiche all' articolo 94 della l.r. 40/2005

Art. 7 - Modifiche all' articolo 97 della l.r. 40/2005

Art. 8 - Inserimento dell' articolo 143 bis nella l.r. 40/2005

Art. 9 - Disposizione finale

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 40, comma 3, della l.r. 40/2005, che impone alle aziende unità sanitarie locali, dove vi sia anche una sola zona priva di società della salute, di prevedere in statuto la figura del direttore dei servizi sociali, necessita alcune precisazioni per quanto riguarda le funzioni ad esso attribuite;

2. È opportuno introdurre, al fine di garantire al meglio la funzionalità e l'efficienza di tali organismi, alcune modifiche nell'organizzazione e nella composizione del Consiglio sanitario regionale e della Commissione regionale di bioetica, istituiti rispettivamente con la legge 30 settembre 1998, n. 71 e con legge regionale 13 agosto 1992, n. 37;

3. Per quanto attiene gli organismi di natura tecnico-scientifica, operanti in ambito sanitario, si rileva, come elemento imprescindibile, la garanzia della elevata professionalità dei componenti. Pertanto, si prevede l'inapplicabilità di alcune previsioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) agli organismi tecnici, di cui alla l.r. 40/2005;

4. È opportuno specificare che l'incremento del numero dei componenti del Consiglio sanitario regionale e della Commissione regionale di bioetica, non determina un aggravio di spesa sul bilancio regionale, in coerenza con la legge finanziaria per l'anno 2011;

Approva la presente legge

*Art. 1*

*Modifiche all' articolo 40 della l.r. 40/2005*

omissis (1)

---

*Art. 2**Modifiche all' articolo 88 della l.r. 40/2005*

omissis (1)

*Art. 3**Modifiche all' articolo 89 della l.r. 40/2005*

omissis (1)

*Art. 4**Modifiche all' articolo 90 della l.r. 40/2005*

omissis (1)

*Art. 5**Sostituzione dell' articolo 92 della l.r. 40/2005*

omissis (1)

*Art. 6**Modifiche all' articolo 94 della l.r. 40/2005*

omissis (1)

*Art. 7**Modifiche all' articolo 97 della l.r. 40/2005*

omissis (1)

*Art. 8**Inserimento dell' articolo 143 bis nella l.r. 40/2005*

omissis (1)

*Art. 9**Disposizione finale*

1. La Giunta regionale provvede, in sede di ricostituzione del Consiglio sanitario regionale e della Commissione regionale di bioetica, alla rideterminazione delle indennità attualmente spettanti ai componenti dei due organismi, in modo tale da garantire che l'incremento del loro numero non comporti aumento di spesa.

---

**Note**

I. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.